

ACCORDO

TRA

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione dei Beni Culturali

E

REGIONE SICILIANA
Assessorato Beni culturali e Identità siciliana
Dipartimento Beni culturali e Identità siciliana

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n.637 recante "Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti";

Vista la legge della Regione siciliana 7 novembre 1980, n.116 e in particolare l'art.9;

Vista la Convenzione sottoscritta il 20 febbraio 1989 tra il Ministero per i Beni Culturali ed ambientali e la Regione siciliana con la quale, tra l'altro, si sono realizzati progetti catalografici e si è dato avvio alla costituzione di una banca dati presso Il Centro Regionale per l'Inventario Catalogazione e Documentazione (Cricd);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", e in particolare l'art. 15;

Vista la Convenzione sottoscritta il 17 luglio 1997 tra il Ministero per i Beni Culturali ed ambientali e la Regione Siciliana per il coordinamento delle attività di catalogazione ad integrazione della convenzione sottoscritta il 20 febbraio 1989 con la quale, tra l'altro, sono state formalizzate intese per la definizione dei criteri e degli interventi in materia di catalogazione dei beni culturali anche ai fini della costituzione in Sicilia del sistema informativo del catalogo regionale;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (di seguito Codice);

Visto l'art. 5, del Codice che al comma 2 conferisce alle Regioni "le funzioni di tutela su manoscritti, autografi, carteggi, documenti, incunaboli, raccolte librerie non appartenenti allo Stato o non sottoposte alla tutela statale, nonché su libri, stampe e incisioni non appartenenti allo Stato", e che al comma 3 dello stesso articolo consente alle Regioni la possibilità "di esercitare le funzioni di tutela, sulla base di specifici accordi o intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni, anche su raccolte librerie private, nonché su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici non appartenenti allo Stato;

Visto in particolare l'art. 17 del Codice che prevede che il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicuri la catalogazione dei beni culturali e coordini

le relative attività attraverso l'individuazione di metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali;

Visto l'art. 112 del Codice che al comma 1 prevede che "lo Stato, le Regioni, gli altri Enti pubblici territoriali assicurino la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e luoghi della cultura (art. 101), nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal Codice" e che al comma 2 prevede altresì "che la legislazione regionale disciplini la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente";

Visto altresì l'art. 118 del Codice che dispone che il "Ministero, le regioni e gli altri Enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle Università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzino, promuovano e sostengano, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale.

PREMESSO CHE

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e per esso l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione dei Beni Culturali ai sensi del d.m. 7 ottobre 2008, esplica funzioni in materia di ricerca, indirizzo, coordinamento tecnico-scientifico e formazione finalizzate alla catalogazione e documentazione dei beni culturali; in particolare l'ICCD elabora ed unifica le metodologie catalografiche che garantiscono l'univocità del processo informativo, elaborando tracciati di catalogazione in funzione delle specifiche discipline attraverso la condivisione del Sistema Informativo Generale del Catalogo (nel prosieguo SIGECweb);

Il Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana dell'Assessorato regionale beni culturali e dell'identità siciliana della Regione Siciliana (di seguito Regione), ha tra i propri fini istituzionali anche la catalogazione del patrimonio culturale siciliano;

E' attiva presso il Centro Regionale per l'Inventario Catalogazione e Documentazione (Cricd), organismo tecnico scientifico dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, la banca dati catalografica dei beni culturali siciliani;

Dal 2012 è attivo in produzione il nuovo sistema informativo generale per il catalogo SIGECweb, operativo in modalità web (www.sigecweb.beniculturali.it), che gestisce tutto il processo della catalogazione sia per gli enti competenti per tutela che per gli enti schedatori, dalla richiesta dei numeri di catalogo alla pubblicazione dei dati su internet;

Dal 2013 è altresì disponibile il sistema VIR - Vincoli in rete (<http://vincoliinrete.beniculturali.it>), una piattaforma di cooperazione applicativa che integra le diverse applicazioni informatiche esistenti nel MiBACT contenenti dati relativi ai beni architettonici, archeologici e paesaggistici, consentendo un punto di accesso unico per professionisti e cittadini dove reperire su base cartografica le informazioni anagrafiche ed amministrative relative al patrimonio culturale immobile;

CONSIDERATO CHE

Le convenzioni del 1989 e del 1997 hanno rappresentato una prima fase di coordinamento tra il MiBACT e la Regione siciliana delle attività di catalogazione dei beni culturali del territorio regionale con il fine di istituire il catalogo regionale dei beni culturali, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 novembre 1980, n.116 presso il Centro Regionale Inventario Catalogazione e Documentazione dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.

Non essendo tuttavia venute meno le finalità generali espresse nelle Convenzioni del 1989 e del 1997, volte alla conservazione e alla valorizzazione dei beni culturali presenti nel territorio regionale, tant'è che l'Amministrazione regionale ha promosso e sostenuto finanziariamente campagne di catalogazione di numerose tipologie di beni (architettonici, demoetnoantropologici materiali ed immateriali, folkloristici, opere d'arte, tecnico-scientifici e naturalistici, reperti archeologici, stampe, foto, ecc.) appare opportuno individuare nuove forme di collaborazione e di sinergia che massimizzino l'utilizzo delle risorse esistenti.

La razionalizzazione dei sistemi informativi è un obiettivo comune che le parti intendono perseguire nell'interesse pubblico nella considerazione che le Soprintendenze, i Musei e le Gallerie regionali hanno assunto il ruolo di enti schedatori nella regione siciliana, secondo quanto già attivato con l'Istituto Centrale del Catalogo e la Documentazione (Iccd) e che il Centro Regionale Inventario Catalogazione e Documentazione (Cricd) ha assunto, ai sensi della legislazione regionale, il ruolo altresì di ente cui spetta nella Regione il compito del coordinamento formale della catalogazione in Sicilia

QUANTO SOPRA PREMESSO

L'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (di seguito ICCD), rappresentato dal
Direttore, arch. Laura Moro

e

Il Dipartimento beni culturali ed identità siciliana, rappresentato dal Dirigente Generale
dott. Gaetano Pennino

CONCORDANO

Articolo 1 – Recepimento delle premesse

Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa (di seguito Protocollo), in quanto ne rappresentano le finalità cooperative e gli obiettivi comuni da realizzare.

Articolo 2 - Oggetto dell'accordo

Il presente accordo disciplina nello spirito di reciproca collaborazione, le modalità di utilizzo del sistema SIGECweb da parte della Regione e dei relativi processi di catalogazione.

Articolo 3 - Modalità di esecuzione e obblighi

L'ICCD mette a disposizione il SIGECweb alla Regione Siciliana che, in qualità di ente schedatore e di ente a cui compete la tutela dei beni culturali in Sicilia potrà procedere alla realizzazione delle campagne di nuova catalogazione, digitalizzazione e/o revisione ed il riversamento dati da sistemi operativi diversi da SIGECweb. Le campagne di cui sopra saranno preventivamente concordate con le Soprintendenze regionali siciliane competenti e potranno essere condotte dalla Regione Siciliana in prima persona o da altri enti interessati sotto la vigilanza della stessa.

Le procedure per l'accreditamento degli amministratori della banca dati, per la richiesta e il rilascio dei numeri di catalogo e per la verifica scientifica delle schede sono quelle previste nelle circolari e nei manuali pubblicati sul sito web dell'ICCD.

La Regione, con il supporto tecnico dell'ICCD, trasferirà su SIGECweb i dati catalografici risultanti da campagne regionali pregresse residenti in altri sistemi informatici, sulla base di piani di lavoro concordati tra le Parti.

Come previsto dalle procedure in essere in SIGECweb, i verificatori scientifici (presso le Soprintendenze, i Musei e le Gallerie Regionali siciliane) verranno incaricati dall'Ente Competente per materia e territorio. La Regione Siciliana individua nel proprio Centro Regionale Inventario Catalogazione e Documentazione (Cricd) l'organismo regionale referente scientifico che avrà il compito di garantire la coerenza delle campagne di catalogazione e coordinare le procedure di scelta dei verificatori.

Le Soprintendenze, i Musei e le Gallerie regionali competenti potranno avviare campagne di revisione su schede già redatte previo assenso del dirigente generale e secondo modalità decise d'intesa con il Cricd.

Articolo 4 – Rapporti economici

Il presente Protocollo non comporta oneri aggiuntivi per le parti. Ciascuna parte provvede all'attuazione di quanto previsto nell'ambito delle attività istituzionali/progettuali proprie.

Articolo 5 . Referenti

I referenti per l'attuazione del presente protocollo d'intesa sono:

- per la Regione Siciliana: il Dipartimento beni culturali ed identità siciliana, attraverso il proprio Centro Regionale per l'Inventario, la Catalogazione e la Documentazione (Cricd)
- per il MiBACT: l' Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione dei Beni Culturali (Iccd)

Articolo 6. Corsi di formazione

L'ICCD si impegna a organizzare uno specifico corso di formazione sugli strumenti di amministrazione del sistema SIGECweb e sulle metodologie di catalogazione e a coinvolgere i catalogatori della Regione Sicilia in eventuali altri corsi di formazioni realizzati sul territorio.

Il Dipartimento beni culturali ed identità siciliana, attraverso il proprio Centro Regionale per l'Inventario, la Catalogazione e la Documentazione (Cricd) si impegna, ove necessario, a formare adeguatamente i propri catalogatori su aspetti scientifici e catalografici, avvalendosi di figure professionali qualificate preferibilmente interne alla propria amministrazione, tali da garantire un adeguato livello di preparazione nei diversi settori disciplinari di interesse.

Articolo 7 - Durata dell'accordo

Il presente Accordo ha una durata di anni 5 (cinque) con decorrenza stabilita dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza il presente accordo è tacitamente rinnovato salvo diversa comunicazione scritta tra le parti.

Articolo 8 - Riservatezza del sw

Le parti si obbligano reciprocamente ad osservare e fare osservare, ai propri dipendenti o a terzi, l'obbligo di non rivelare informazioni relative al prodotto SIGECweb di cui si possa venire a conoscenza nel corso dello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

L'obbligo di cui al precedente punto ha cogenza sia durante lo svolgimento delle attività che successivamente alla conclusione delle stesse ed anche in caso di mancato rinnovo dell'accordo alla sua naturale scadenza.

Articolo 9 - Accesso e visibilità dei dati

La Direzione regionale, l'ICCD e la Regione convengono di mantenere, nei limiti previsti dalla legge e nel rispetto del presente protocollo d'intesa, il diritto reciproco di accesso gratuito ai dati censiti e catalogati per i propri fini istituzionali.

Qualsiasi utilizzo dei dati che non sia compreso nei fini istituzionali propri deve essere preventivamente autorizzato; in tali casi la disponibilità dei dati potrà essere concessa, anche a titolo oneroso, previo accordo tra le parti.

Nei rapporti con i terzi, le parti si impegnano ad assicurare l'accesso gratuito ai dati censiti e catalogati da parte degli utenti che contribuiscono ad accrescere la banca dati nonché, da parte delle pubbliche amministrazioni che abbiano l'esigenza di conoscere i dati per le proprie finalità istituzionali.

Il Ministero e la Regione siciliana conservano ciascuna la piena titolarità dei dati prodotti.

Sono considerati di proprietà comune i dati prodotti con investimenti e interventi comuni.

Le Parti si impegnano a promuovere la diffusione in rete dei dati ai fini della valorizzazione del patrimonio regionale in un'ottica di pubblico servizio, anche mediante la pubblicazione di open data, mediante l'interfaccia web dei sistemi e ne garantiscono la visibilità, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla normativa vigente e fatti salvi i diritti dei terzi e il rispetto delle esigenze di tutela per i beni soggetti a rischio.

Articolo 9 - Risoluzione dell'accordo

Le parti, previa messa in mora, hanno il diritto di risolvere il presente accordo in caso di inadempienze connesse a quanto indicato e pattuito nel presente atto.

Articolo 10 – Tutela della Privacy e modalità di accesso ai dati personali

Le Parti si impegnano a :

- a. Rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali e osservare le modalità di trattamento dei dati previste dalle disposizioni vigenti in materia;
- b. Far svolgere il trattamento dei dati al proprio personale specificatamente incaricato, adottando le misure organizzative e di sicurezza imposte dalla vigenti disposizioni in materia;

- c. Garantire le condizioni di riservatezza e di sicurezza, anche attraverso la distribuzione agli utenti autorizzati di chiavi d'accesso personalizzate.

Articolo 11 - Contenzioso

Per qualsiasi contestazione o vertenza sorta tra le parti sull'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo, che non sarà possibile risolvere in spirito di conciliazione, è competente il Foro di Roma.

Articolo 12 - Rinvii e norme

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del codice civile, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della vigente normativa in materia di beni culturali, nella Regione siciliana.

Il presente atto, composto di n. 6 pagine, viene letto e sottoscritto dalle parti per accettazione, in due originali aventi unico effetto.

Per la Regione Siciliana

IL DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO BENI CULTURALI E IDENTITA'
SICILIANA
Dott. Gaetano Pennino

Per il MiBACT

IL DIRETTORE
dell'Istituto Centrale per il Catalogo e
la Documentazione dei beni culturali
Arch. Laura Moro